



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale N.

28

Data di registrazione

15/10/2025

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
STAGIONE INVERNALE 2025/2026**

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. Il 1° giugno la Commissione Europea ha deferito nuovamente l'Italia alla Corte di Giustizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie;

I monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

La combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 23.10.2012, il "*Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*" dove il Comune di Zenson di Piave risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;

- Con Deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06.06.2017 il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*" sottoscritto da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Il predetto accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti:

- Livello di allerta - nessuna allerta - semaforo verde
- Livello di allerta - primo livello - semaforo arancio
- Livello di allerta - secondo livello - semaforo rosso

I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 16.10.2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1855 del 29.12.2020, il progetto di "*Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*" dove il Comune di Zenson di Piave viene ricollocato nella zona IT0522 "Pianura (precedentemente IT0513)";

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 02.03.2021, il "*Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 11.11.2021, l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con DGR n. 90/2016" avvalendosi del supporto dell'ARPAV;
- Con Deliberazione di Consiglio regionale n. 377 del 15.04.2025, l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera, esso, tra l'altro, individua le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);

Ricordato che i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse a seconda che riguardino comuni con popolazione inferiore o superiore a 10.000 e 30.000 abitanti;

Preso atto che le misure indicate per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di Zenson di Piave, riguardano, in sintesi: regolamentazione installazione e utilizzo impianti a biomassa in base alla classificazione in "stelle"; regolamentazione delle temperature degli edifici pubblici e privati; divieto di abbruciamento scarti vegetali; divieto di combustioni all'aperto quali falò tradizionali, barbecue utilizzando combustibili solidi e fuochi d'artificio; obbligo di utilizzo nei generatori a combustibile solido pellets certificato e divieto della circolazione dei veicoli: auto (M1, M2 e M3) benzina E0, E1 - diesel E0, E1 ed E2; commerciali (N1, N2 e N3) benzina E0, E1 - diesel E0, E1 ed E2; cicli e moto (da L1e a L7e) E0;

Dato atto che Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021"* la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 sono state estese fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024.

Ritenuto, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Visti:

- La L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii. *"Norme per la tutela dell'ambiente"*;
- La L. 10/1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- L'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
- Gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

- La L.R. Veneto n. 11/2001 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”*;
- L'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, *“di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;
- Il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 - *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- Il DPR n. 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n. 192”*;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Zenson di Piave approvato con D.C.C. n. 17 del 26/07/2013;
- Il D.M. n. 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- Che in data 16.06.2025 si è svolta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale il cui verbale è disponibile per la consultazione presso il sito della provincia di Treviso sezione Aria - TTZ;
- Che in data 09.09.2025 si è svolta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale il cui verbale è disponibile per la consultazione presso il sito della provincia di Treviso sezione Aria - TTZ;
- Il comunicato numero 1727 della Regione del Veneto pubblicato sul sito istituzionale il giorno 25 settembre 2025 con oggetto *“Falò e qualità dell'aria. Nota della Direzione Ambiente della Regione Veneto”*;

ORDINA

Che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

con livello “Nessuna allerta” – semaforo verde:

- Che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili).

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Sono fatte salve le eccezioni di legge;

- Il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- La chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- Il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- Il divieto di falò rituali, di barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria per la cottura di cibi all'aperto con l'utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e fuochi d'artificio a scopo d'intrattenimento (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti). Sono consentite deroghe per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi complessivi, intesi come giornate di festeggiamento tradizionale, nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali. Tali eventi potranno avere luogo esclusivamente in presenza di un livello di inquinamento da PM10 "Nessuna allerta" (semaforo verde).

I falò rituali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- Essere realizzate con impiego di sola legna naturale, priva di trattamenti, che dovrà esser accatastata e mantenuta il più possibile secca ed asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo, non sono ammessi materiali combustibili diversi rispetto a quelli indicati
- Dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco con acqua e comunque l'evento dovrà terminare entro le ore 23.30.

Entrambi gli eventi straordinari dovranno essere autorizzati dall'ente previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività alla Polizia Locale. Ulteriori autorizzazioni e deroghe per particolari esigenze non programmabili, verranno rilasciate caso per caso dalla Polizia Locale.

con livello di "Allerta 1" – semaforo arancio e livello di "Allerta 2" – semaforo rosso:

- Che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- Il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- La chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- Il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del

materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- Il divieto di falò rituali, barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria per la cottura di cibi all'aperto con l'utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

La presente ordinanza potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità o la viabilità.

INFORMA

Che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- Che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i canali social ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

- Che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- Il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm³ e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;

- Il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

- Che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000.

- Che in caso di abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 dell'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con L. 103/2023, troverà applicazione la sanzione da € 300,00 a € 3.000,00 prevista dal successivo comma 4;

- Che ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica;

- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

INVITA

- A rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- A utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air Filter - HEPA);
- A provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale: *polizialocale@comune.sanbiagio.tv.it*
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso: *daptv@pec.arpav.it*
- Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo Territorio Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera: *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale: *protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it*
- Prefettura di Treviso: *protocollo.preftv@pec.interno.it*
- Stazione dei Carabinieri di San Biagio di Callalta: *ttv26386@pec.carabinieri.it*
- Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana: *protocollo.aulss2@pecveneto.it*
- ATVO - Azienda di Trasporti Veneto Orientale: *segreteria@pec.atvo.it*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Il Sindaco
DALLA NESE DANIELE / Namirial
S.p.A./02046570426
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)